

# **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MILANO**

**Parere n. 83/2023 del 14.12.2023**

**Oggetto: Costituzione e destinazione definitiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2023**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

VISTI

- l'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs 165/2011 in base al quale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori” è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei conti”;*
- le disposizioni specifiche del D. Lgs n. 165/2001 agli art. 40 comma 3 bis, art. 40 comma 3 quinquies, art. 40 comma 3 sexies;
- l'art. 8, c.6, del CCNL del 17-12-2020 del comparto Funzioni locali che prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis c.1 del Dlgs 165/2001”;*
- l'art. 57, comma 2 del CCNL 17.12.2020 recante *“Nuova Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”* il quale dispone che: *“Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno; b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001; c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60; e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.”;*

- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*
- L'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

#### CONSIDERATO CHE

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 16.03.2023 ha approvato il DUP e il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 550 del 20.04.2023 il Piano degli Obiettivi 2022/2024, che è stato ulteriormente definito per ciascun obiettivo in risultati e fasi con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 6780 del 04.08.2023;

#### VISTE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1073 del 03.08.2023 di stanziamento delle risorse variabili da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023;
- la documentazione trasmessa a far data dal 29.11.2023 dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane relativa alle Risorse Decentrate per l'anno 2023 del personale dirigente;
- la determinazione dirigenziale n. 11072 del 5.12.2022 – Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente all'Area Separata della Dirigenza - anno 2022, che risulta essere così sinteticamente determinata:

Risorse stabili:	€	6.920.040,70
Risorse variabili:	€	2.825.793,49
Incentivo:	€	1.300.000,00
<b>Totale Risorse Decentrate</b>	<b>€</b>	<b>11.045.834,19</b>

#### CONSIDERATO CHE

con la pre-intesa non portante modifiche al contratto decentrato condivisa formalmente in data 06.12.2023, è stata negoziata la destinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2023 per il personale appartenente all'Area separata della dirigenza;

#### ESAMINATA

in presenza della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, la Relazione illustrativa relativa alla destinazione delle somme stanziare nel predetto Fondo nella seduta del 06.12.2023;

#### EFFETTUATI

i controlli a campione sulla corrispondenza dei valori economici riportati nelle tabelle rispetto ai valori tabellari del CCNL;

#### ACCERTATO CHE

- la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Fondo Dipendenti 2023 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni:
  - ✓ il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023;
  - ✓ i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
  - ✓ l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
  - ✓ la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
  - ✓ la compatibilità economico-finanziaria del fondo dirigenti con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

#### RICHIAMATO

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

## RISCONTRATO CHE

- la pre-intesa del 06.12.2023 risulta coerente con i principi previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
- il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del Fondo 2016;

## Il Collegio dei Revisori dei Conti

### Certifica

nel rispetto delle norme sopra richiamate che la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2023, così come definito, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 11.045.834,19.

Letto, confermato, sottoscritto.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta nelle sedi dei componenti del Collegio.

Dott. Maurizio Quaranta	Presidente
Dott.ssa Laura Edvige Bordoli	Componente
Dott. Nicola Casati	Componente
(Firmato digitalmente)	